

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 926-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SCALBA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1973  
(V. Stampato n. 920)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto con Ministro delle Finanze**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 1° marzo 1973*

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e in materia di imposte sulla successione *mortis causa*, concluse a Roma il 22 aprile 1968 e dello Scambio di Note che modifica la seconda di dette Convenzioni effettuato a Roma il 19 febbraio-21 marzo 1970

Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 1973

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Le due convenzioni stipulate tra la Repubblica italiana e lo Stato d'Israele, in data 22 aprile 1968, dettano norme per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e in materia di imposte *mortis causa*.

La modifica introdotta alla seconda convenzione, con la nota verbale 21 marzo 1970, ha lo scopo di unificare la *data* di applicazione delle norme.

Le due convenzioni, redatte sulla falsariga dello schema approvato dall'apposita organizzazione dell'ONU (OCSI), riproducono norme già in vigore in altri Stati.

Il disegno di legge di ratifica è stato approvato dalla Camera dei deputati e, in conformità della decisione adottata dalla Commissione affari esteri, in data 22 marzo 1973, il relatore si onora chiedere l'approvazione del Senato.

SCELBA, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le Convenzioni tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e in materia di imposte sulla successione *mortis causa*, concluse a Roma il 22 aprile 1968, nonchè lo Scambio di Note che modifica la seconda di dette Convenzioni, effettuato a Roma il 19 febbraio-21 marzo 1970.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni ed allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo XXIV della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, all'articolo XI della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione *mortis causa* e alle disposizioni contemplate nella clausola finale dello Scambio di Note del 19 febbraio-21 marzo 1970.